

COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data **26 Giugno 2012**

DEL. N. **20**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 21.00 in Piazza della Repubblica, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Signor Luigi Soldati:

RISULTANO PRESENTI:

1) LORENZO DEMARTINI	SI	8) WALTER CARENA	SI
2) GIORGIO GUARDAMAGNA	SI	9) BARBARA MANCUSO	SI
3) LUIGI SOLDATI	SI	10) MAURIZIO DONATO	NO
4) GUIDO BERTASSI	SI	11) MASSIMO VERONESE	SI
5) ANTONIO VAILATI	SI	12) MARCELLA RIZZO	SI
6) UMBERTO DALPEDRI	SI	13) CLAUDIO DAGLIO	SI
7) CESARE SANTI	SI		

con l'intervento del Vice Segretario Sig. PICCO dott. Roberto.

Risulta altresì presente l'Assessore esterno Moreno Bolzoni.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Preso atto della relazione dell'Assessore al Bilancio Giorgio Guardamagna, nonché degli interventi dei Consiglieri Marcella Rizzo, Claudio Daglio e Lorenzo Demartini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha anticipato di due anni l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anche se in via sperimentale per il triennio 2012 - 2014, ed a regime dal 2015;
- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell'I.C.I. al quale il su indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

DATO ATTO che l'IMU a partire dall'anno 2012 sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

CONSIDERATO CHE

- il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli (restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504);
- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre fare riferimento all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011,
- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

OSSERVATO INOLTRE CHE:

- rispetto all' ICI sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali (in precedenza esclusi dal prelievo) e che per abitazione principale si intende l'immobile,

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità ad uso abitativo”;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevede che la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari (ALER).

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; il predetto comma 11 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

- i fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano destinati ad abitazione principale o che siano strumentali. Infatti per i fabbricati rurali destinati ad abitazione principale trova applicazione l'aliquota di tale tipologia; per i fabbricati rurali strumentali la norma stabilisce una aliquota agevolata pari allo 0,2 per cento.

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che il comma 12bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che “*entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo*”;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

1) aliquota pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;

2) aliquota pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;

3) aliquota pari allo 0,89 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli e 3 contrari (Marcella Rizzo, Claudio Daglio e Massimo Veronese)

DELIBERA

1) **DI DETERMINARE** per quanto di competenza le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare al territorio comunale per l'anno 2012 e le detrazioni come meglio specificato di seguito:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012	
ALIQUOTA ORDINARIA	0,89%
ALIQUOTA per UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, come sopra indicate.	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 133/1994.	0,10%
TERRENI AGRICOLI	0,89%
AREE EDIFICABILI	0,89%
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI	0,89%
DETRAZIONI ANNO 2012	
DETRAZIONI PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E PER LE RELATIVE PERTINENZE:	
- EURO 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;	
- EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400	

2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012

SUCCESSIVAMENTE

4) **DI DICHIARARE**, con voti 9 favorevoli e 3 contrari (Marcella Rizzo, Claudio Daglio e Massimo Veronese) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO
Responsabile della P.O.

F.to Piero Angeleri

IL FUNZIONARIO
Responsabile della P.O. Finanziaria

F.to Piero Angeleri

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giorgio Guardamagna

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Soldati

IL VICE SEGRETARIO
F.to Roberto Picco

Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 5 LUGLIO 2012
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 20 LUGLIO 2012.

IL VICE SEGRETARIO
F.to Roberto Picco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA 5 LUGLIO 2012

IL VICE SEGRETARIO

.....
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
